

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

T[] srl e G[] F[] convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Ravenna e per essa [], quale sua procuratrice, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. .

eccepiva in via principale la mancata notifica nei suoi confronti dell'opposto decreto ingiuntivo con conseguente inefficacia dello stesso nei propri riguardi.

Contestavano poi in primo luogo parti oppONENTI la mancata prova da parte di

della titolarità dei crediti oggetto della domanda monitoria nonché in via sussidiaria la mancata prova dell'esistenza e quantificazione degli asseriti crediti di cui all'opposto decreto ingiuntivo.

Costituitasi in giudizio [] srl contestava la fondatezza della proposta opposizione chiedendone il rigetto, vinte le spese di lite.

Il Giudice Istruttore con ordinanza del 18.05.21 rigettava, stante la carenza di prova circa la legittimazione attiva del creditore, la richiesta di provvisoria esecutorietà ex art. 648 cpc del decreto ingiuntivo o opposto.

La causa istruita documentalmente veniva trattenuta in decisione dal Giudice all'udienza dell'8.02.23.

Orbene nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal cessionario di crediti in blocco ex art. 58 TUB, quale il caso di specie, in caso di eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva il creditore opposto ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco dovendo fornire prova documentale della propria legittimazione.

A riguardo si rammenta Cassazione n. 22268/2018 secondo la quale "la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ma se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima giacchè una cosa è l'avviso della cessione-necessario ai fini



dell'efficacia della cessione un'altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto”.

Ancora la Corte di Cassazione ha specificato che “la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale può costituire al più elemento indicativo di un fatto di cessione come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo- in termini generici se non proprio promiscui- ad aziende, rami di azienda e rapporti giuridici individuabili in blocco (art. 58 cpmma 1 TUB). Ma di sicuro non da contezza- in questa sua minima struttura informativa- degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi né tanto ~~meno consente di compulsare la~~ reale validità ed efficacia dell'operazione material ~~tro~~ principio ricevuto dalla giurisprudenza di ques ~~essore~~ della parte originaria ai sensi dell'art. 58 T ~~o~~ a prova documentale della propria legittimazione con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco” (Cass. 5617/20; Cass. 20739/22).

Con sentenza n. 2780/19 la Corte di Cassazione ha addirittura richiesto ai fini della prova della legittimazione attiva la produzione in giudizio del contratto di cessione in originale corredato dei rispettivi elenchi dei debiti ceduti.

In alternativa la prova della legittimazione attiva può essere data per certa giurisprudenza di merito attraverso dichiarazione di avvenuta cessione dello specifico credito da parte della cedente.

I documenti prodotti dalla opposta in giudizio non risultano peraltro idonei a fornire prova della richiesta legittimazione attiva.

Non risulta infatti prodotto da parte opposta il contratto di cessione in originale ma unicamente un estratto dello stesso, tra l'altro in lingua inglese, dal quale non risulta desumibile in modo chiaro la specifica posizione debitoria della debitrice principale ceduta nei confronti di ~~o~~ (cedente) con riguardo ai crediti oggetto del procedimento monitorio (doc. 14 fasc. monitorio e 4 fasc. opposta).



Irrilevante a fini probatori risulta poi la dichiarazione unilaterale di avvenuta cessione dei crediti resa dal legale rappresentante della stessa (e non dalla banca cedente) avanti a Notaio in data (doc. 15 fasc. monitorio).

Quanto all'esistenza in Gazzetta Ufficiale di un sito internet da cui ricavare l'elenco dei crediti ceduti non costituisce, in quanto contestato da parte opponente che il link al sito internet indicato conduca effettivamente al puntuale elenco delle posizioni oggetto di cessione, idonea prova della legittimazione attiva della società creditrice in assenza della produzione documentale del suddetto elenco di posizioni debitorie.

Insufficiente ai fini del compiuto assolvimento dell'onere della prova incombente su parte opposta circa l'effettiva titolarità attiva del credito in capo al cessionario dell'avviso di cessione dei crediti deteriorati in blocco mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nel caso di specie offerti in comunicazione da parte opposta come allegato al ricorso monitorio.

Per un verso a riguardo si rileva in ogni caso l'assoluta genericità della ricognizione dei crediti oggetto di cessione così come risultanti dalla Gazzetta Ufficiale.

La necessaria prova documentale dell'effettiva inclusione dello specifico credito nell'ambito dell'oggetto della cessione in blocco concluso non si ritiene adeguatamente fornita da parte opposta nemmeno nel corso della fase istruttoria del presente giudizio a seguito delle contestazioni sul punto da parte dell'opponente.

Parte opposta come sopra rilevato in allegato agli atti difensivi non ha offerto produzioni documentali aventi sufficiente rilievo probatorio (quali potevano essere il contratto di cessione di crediti in blocco in originale corredato dai rispettivi elenchi dei crediti ceduti o la dichiarazione di intervenuta cessione dello specifico credito resa dal cedente)

Alla luce della documentazione complessivamente offerta in comunicazione da parte opposta risulta carente la prova dell'effettiva cessione in capo a degli specifici crediti pretesi nei confronti dei fideiussori del debitore principale e pertanto della sussistenza della effettiva e sostanziale titolarità attiva della posizione soggettiva vantata in giudizio da parte di



L'opposizione deve quindi essere accolta e revocato il decreto
rimanendo assorbita ogni altra questione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Ravenna definitivamente pronunciando nella causa RG n. _____ ogni
contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa così decide:

- accoglie l'opposizione svolta e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. _____
- condanna _____ a rifondere in favore di parti opponenti le spese di lite che liquida in € _____ per compenso, € _____ per anticipazioni oltre 15%, IVA e CPA come per legge.

Ravenna, 15 maggio 2023

Il Giudice
Dott.ssa Alessia Vicini

